

Oggetto: Proc. Pen. n.7389/00 R.G. Mod.21 - Appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n.191/2002 pronunciata dal Tribunale di Trani Sez. di Molfetta, su reato di discarica non autorizzata in "C.da San Leonardo" di rifiuti speciali pericolosi rinvenuti da demolizioni edilizie.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con atto deliberativo n.76 del 21.02.2002 la G.C. delegava il Sindaco a costituirsi nell'interesse del Comune – a mezzo dell'Avv. Vincenzo Tritta - quale parte civile nel procedimento penale n.7389/ R.G. P.M. Mod.21 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani nei confronti di Spagnoletti Saverio e Balacco Michele. imputati della contravvenzione p. e p. dagli artt.110 c.p. e 51, comma 3., D. L.vo 5.2.1997 n.22 e successive modificazioni per avere, in concorso tra loro, realizzato e gestito in contrada San. Leonardo una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi rinvenuti da demolizioni edilizie, in agro di Molfetta, sino al 20 ottobre 2000;
- Il Giudice monocratico del Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Molfetta, con sentenza n.191/02, ha così deciso: "Dichiara Spagnoletti Saverio responsabile del reato ascrittogli in epigrafe e, per l'effetto lo condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed € 5.000,00 di ammenda, pena sospesa per anni due. Condanna alle spese del processo. Confisca dell'area in sequestro con obbligo di bonifica a carico del proprietario Spagnoletti Saverio, con ripristino dello stato dei luoghi. Letto l'art.530 c.p.p., ha assolto il Balacco Michele dal reato ascrittogli in epigrafe per non aver commesso il fatto. Dispone la trasmissione degli atti al dirigente della Polizia Municipale di Molfetta nei confronti di Balacco Michele e Minervini Giuseppe in ordine alla contravvenzione amministrativa prevista dall'art.50 d.lgs n.22/97. Letto l'art.541 c.p.p. Condanna Spagnoletti Saverio al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da quantificarsi in separata sede, e comunque al pagamento delle spese sostenute per complessivi € 1.300,00, oltre IVA e CPA e spese al 10%.";
- Con missiva prot. n.7432 del 17 febbraio 2003 l'Avv. Tritta ha comunicato, trasmettendone copia, che l'imputato Spagnoletti Saverio ha interposto appello avverso la indicata sentenza di condanna n.191/02 del 15.10.2002;
- Ritenuto, tenuto conto della violazione, di non costituirsi in questo grado del giudizio instaurato dal Sig. Spagnoletti Saverio dinanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza penale n.191/02 pronunciata dal Tribunale di Trani – Sez. di Molfetta – in composizione monocratica.
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di

competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

#### DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non costituirsi nel giudizio di appello instaurato da Spagnoletti Saverio dinanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza penale n.191/02 pronunciata dal Tribunale di Trani – Sez. di Molfetta – in composizione monocratica, meglio descritta in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr.Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.